Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 8 giugno 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1110**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano . . Pag. 3916

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1111**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . . Pag. 3916

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1112**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila . . . . Pag. 3918

1974

LEGGE 7 giugno 1974, n. **216**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. Pag. 3918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte. Pag. 3926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 3926

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1974.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1974, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario. Pag. 3926

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, alla ditta Pharmax Laboratoires S.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina sita in Milano. Pag. 3927

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Alobil » confetti 20 × g 0,60, della ditta Istituto chimico internazionale del dott. Giuseppe Rende, in Roma. (Decreto di revoca n. 4406/R) Pag. 3927

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vacuol », 40 confetti, della ditta Rorer italiana S.p.a., in Garbagnate. (Decreto di revoca n. 4393/R) . . . . Pag. 3928

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Energolax », 15 confetti, della ditta Energos S.p.a. - Officina chimico farmaceutica, in Genova. (Decreto di revoca n. 4402/R) . . . Pag. 3928

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panol », 4, 10 e 20 confetti, della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4399/R) . . . Pag. 3929

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Jolivol », 30 compresse, della ditta S.A. Adriafarm, in Trieste. (Decreto di revoca n. 4407/R) . . . . Pag. 3929

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Lucca . Pag. 3930

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle industrie tessili, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Terni . . Pag. 3930

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta . Pag. 3930

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta . . Pag. 3931

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano Pag. 3931

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni . . Pag. 3931

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud, in Napoli (ex Cantiere Pellegrino) . Pag. 3931

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara . Pag. 3932

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara . . . . Pag. 3932

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Cosenza . . . . Pag. 3932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia. Pag. 3933

Ministero della sanità:

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale « Gareisa » . . . . Pag. 3933

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Gareisa », addizionata di gas acido carbonico . . . . . . Pag. 3933

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano Pag. 3933

Vacanza della cattedra di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara . . . . Pag. 3933

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara . . Pag. 3933

Vacanza della seconda cattedra di filologia romanza presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma . Pag. 3933

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze. Pag. 3933

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli . . . . Pag. 3934

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli . . Pag. 3934

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino . . . . . . Pag. 3934

Vacanza della cattedra di analisi numerica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo . . . . Pag. 3934

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pozzoleone . . . . Pag. 3934

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3934

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3934

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3934

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3934

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3934

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3934

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3934

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3935

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Corsione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3935

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di San Pietro di Morubio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di S. Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3936

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3937

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3937

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3937

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3937

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3937

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72 . . Pag. 3938

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » . . . . Pag. 3938

Ministero dell'interno: Assegnazione dei vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica . . . . Pag. 3938

Ministero del tesoro: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato . . . . Pag. 3939

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria meccanica oppure ingegneria chimica . . . . . . Pag. 3939

Avvocatura generale dello Stato: Elevazione, da cinque a nove, del numero dei posti del concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato . . . . Pag. 3940

Regione Abruzzo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti . . . . Pag. 3940

Ufficio medico provinciale di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova . . . . Pag. 3940

Ufficio medico provinciale di Latina: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina. Pag. 3941

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone . . Pag. 3941

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara. Pag. 3941

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa . . . . Pag. 3942

Ufficio veterinario provinciale di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia . . . . Pag. 3942

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1974, n. **18.**

Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli Pag. 3943

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1974, n. **19.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 (sesto provvedimento) . . . . Pag. 3944

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1974, n. **20.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 (secondo provvedimento) . . . . . . Pag. 3944

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1974, n. **21.**

Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale . . . . Pag. 3944

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DELL'8 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 18 maggio 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3566)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1110.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti gli insegnamenti di:

Virologia;
Medicina sportiva.

L'art. 96 è modificato nel senso che la scuola di perfezionamento in filologia e antichità classiche e papirologia, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, muta denominazione in « Scuola di perfezionamento in filologia, antichità classiche, papirologia e storia antica ». Nello stesso articolo il primo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola di perfezionamento in filologia, antichità classiche, papirologia, storia antica, rilascia tre diplomi:

a) diploma di perfezionamento in filologia e antichità classiche;
b) diploma di perfezionamento in papirologia;
c) diploma di perfezionamento in storia antica ».

Dopo l'elenco degli insegnamenti impartiti per il conseguimento del diploma in papirologia è aggiunto il seguente comma:

« Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in storia antica sono:

Storia greca;
Storia romana;
Antichità greca e romana;
Filologia greca e latina;
Papirologia;
Numismatica;
Storia della religione;
Storia delle origini cristiane;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Storia della filosofia antica;
Epigrafia greca e latina;
Topografia dell'Italia antica;
Etruscologia ».

L'art. 102, relativo alla scuola di specializzazione in psicologia, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è integrato dal seguente primo comma:

« Alla scuola di specializzazione in psicologia può iscriversi un numero di allievi non superiore a 25 per anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 57. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1111.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80 - dopo l'elenco delle precedenze degli esami dei corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche sono abrogate le norme relative ai suddetti corsi di laurea e sostituite dalle seguenti:

« Lo studente, superati gli esami previsti nel piano di studio approvato dalla facoltà e successivamente un

esame di cultura generale attinente al corso di laurea, inteso ad accertare la maturità del candidato, sarà ammesso a sostenere l'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione sopra una dissertazione scritta, presentata dal candidato alla segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata dalla facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione di indagini scientifiche eseguite dal candidato in un istituto della stessa o di altra facoltà.

Il preside, ricevuta la dissertazione, designa, tenuto conto della competenza, due controrelatori ».

Dopo l'art. 109, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola, diretta a fini speciali, di preparazione per tecnici di audiometria, della durata di due anni.

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria

Art. 110. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 111. — La scuola prende il nome di « Scuola di preparazione per tecnici di audiometria », ha la durata di due anni con indirizzo teorico-pratico e conferisce il diploma di tecnico di audiometria.

Ne è titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore su non meno di cinque anni di corso.

Art. 112. — Gli aspiranti all'iscrizione al 1° anno di corso sono tenuti a presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore dell'Università, correlata dai prescritti documenti e a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo all'insegnamento di fisica acustica.

Art. 113. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di sedici (otto per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore a sedici, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati di ammissione.

Art. 114. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Siena. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il consiglio della scuola, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola.

Art. 115. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

Art. 116. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici (anatomico-fisico);

Elementi di fisica acustica;

Tecniche audiometriche.

2° *Anno*:

Patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;

Elementi di otoneurologia;

Elementi di foniatria;

Tecniche audiometriche;

Elementi di diagnostica audiometrica.

Art. 117. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 118. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti » fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 119. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Art. 120. — Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti.

Art. 121. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico audiometrista.

Art. 122. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 123. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L.	20.000
soprattassa annuale di esame	»	10.000
tassa erariale di diploma	»	12.000
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso	»	6.000
contributi di laboratorio (utilizzazione di audiometri)	»	35.000

Art. 124. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 55. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1112**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 15 è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Patologia speciale medica » e « Metodologia clinica » (biennale) e di « Patologia speciale chirurgica » e « Propedeutica clinica » (biennale) già attribuiti al secondo triennio vengono così distribuiti:

1° *triennio*:

Patologia speciale medica e metodologia clinica I;

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I.

2° *triennio*:

Patologia speciale medica e metodologia clinica II;

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II.

Nello stesso articolo l'ultimo capoverso viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'iscrizione al 2° triennio lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo triennio e superato tutti gli esami relativi a quelle discipline fondamentali il cui insegnamento si completa al 1° triennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 56. — SCIARRETTA

LEGGE 7 giugno 1974, n. **216**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

Articolo 1. — E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro.

La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro per il tesoro una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al Ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attività della Commissione.

Articolo 2. — La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni.

Articolo 3. — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

b) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera *a*), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera *a*) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera *c*);

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Articolo 4. — Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;

4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa,

con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 5. — Le società azionarie o a responsabilità limitata che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonchè le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all'altra società ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La società che non esegue la comunicazione all'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la società che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni previste nel primo comma devono essere eseguite entro il 30 settembre 1974. Nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.

Le percentuali stabilite dal presente articolo sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie e per interposta persona.

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito.

Gli amministratori delle società sono puniti con la ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dello articolo 2630 del codice civile.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Articolo 6. — L'articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Articolo 2359. - *Società controllate e società collegate.*

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa ».

« Articolo 2359-*bis*. - *Acquisto di azioni da parte di società controllate.*

La società controllata non può acquistare nè sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito ».

Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 2359-*bis* del codice civile.

Articolo 7. — Dopo l'articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Articolo 2369-*bis*. — *Assemblea straordinaria in terza convocazione.* — L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere

nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale ».

Articolo 8. — L'articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza nell'assemblea.* — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura ».

Articolo 9. — Dopo l'articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Articolo 2420-*bis.* — *Obbligazioni convertibili in azioni.* — L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare nè la riduzione del capitale esuberante, nè la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, nè la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione ».

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* del codice civile, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Per le obbligazioni convertibili in azioni emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento fino alla data della conversione in azioni e in ogni caso per non più di cinque anni.

Articolo 10. — All'articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) i crediti verso società controllate e collegate ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate ».

Articolo 11. — Dopo l'articolo 2425 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Articolo 2425-*bis.* — *Contenuto del conto dei profitti e delle perdite.* — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:

1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;

2) i proventi degli investimenti immobiliari;

3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;

4) i dividenti delle partecipazioni in altre società;

5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;

6) gli interessi dei crediti verso banche;

7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi dei crediti verso la clientela;

9) gli interessi di altri crediti;

10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);

11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;

12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;

13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

nelle perdite:

1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

4) le spese per prestazioni di servizi;

5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;

6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi sui debiti verso banche;

9) gli interessi sugli altri debiti;

10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;

11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;

13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;

14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;

16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite ».

Articolo 12. — Dopo l'articolo 2429 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Articolo 2429-*bis*. — *Relazione degli amministratori.* — La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione ».

Articolo 13. — L'articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritto di opzione.* — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma, determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un

quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma ».

Sono puniti con le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Articolo 14. — Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di « azioni di risparmio » in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società nè quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Articolo 15. — Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'articolo 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Articolo 16. — L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;

3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

4) sugli altri oggetti d'interesse comune.

L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.

Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'articolo 2417 del codice civile.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma.

Articolo 17. — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni in cate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonchè alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

Articolo 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento dell'operazione. Entro venti giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, la Commissione può stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonchè i dati e le notizie che deve contenere.

L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Articolo 19. — Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

Articolo 20. — Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta nella misura del quindici per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.

I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, è ridotta al quindici per cento.

Le società cooperative indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.

Ricorrendo le condizioni stabilite nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602.

Articolo 21. — Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.

Le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo 3, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate nelle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Articolo 22. — Le disposizioni dell'articolo 4, numeri 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.

Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni dell'articolo 4, n. 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 23. — E' riaperto con effetto dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Articolo 24. — Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:

a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;

b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 *sub* articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;

c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti la organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;

d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonchè quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI —
TANASSI — COLOMBO —
GIOLITTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Piemonte;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Armando Ingrassia;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Sergio Battisti, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno è nominato membro supplente della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Piemonte, in sostituzione del dott. Armando Ingrassia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 231

(4507)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1971 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la lettera con la quale il sig. Mario Didò, membro del consiglio di amministrazione medesimo, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 2292/01 del 29 novembre 1973 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Silvano Verzelli in sostituzione del sig. Mario Didò;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Silvano Verzelli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, in sostituzione del sig. Mario Didò, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1974

LEONE

BERTOLDI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 268

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1974.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1974, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di mutuo e di prestito che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 1972, n. 331120/58-G, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1973, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 396, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi d'interesse per l'anno 1973;

Considerato che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1974 della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi facendo ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decre-

to-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per l'anno 1974:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16) e mutui integrativi dei contratti per la applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva del 10,95% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 10,70% per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva del 10,25% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 10,00% per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Per i mutui di cui al punto sub *a*), i tassi come sopra fissati si applicano, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate a partire dal 1° gennaio 1974 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi massimi determinate per l'anno cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Le misure massime dei tassi e le relative modalità di applicazione di cui al presente decreto si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, numero 454.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 292

(4596)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, alla ditta Pharmax Laboratoires S.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5151 in data 18 gennaio 1973 la ditta Pharmax Laboratoires S.r.l fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Trentacoste, 3, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici in fiale, fialoidi e flaconi di acqua bidistillata;

Vista la lettera in data 8 marzo 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Pharmax Laboratoires S.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina sita in Milano, via Trentacoste, 3, concessa con decreto ministeriale n. 5151 in data 18 gennaio 1973.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità me icinale Alobil » confetti 20 × g 0,60, della ditta Istituto chimico internazionale del dott. Giuseppe Rende, in Roma. (Decreto di revoca n. 4406/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 novembre 1957 con il quale venne registrata al n. 5337 la specialità medicinale denominata « Alobil » (confetti da g. 0,60) a nome della ditta Istituto chimico internazionale del dott. Giuseppe Rende, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildifenolisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio

decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alobil » nella confezione confetti 20 × g 0,60 registrata al n. 5337 in data 22 novembre 1957 a nome della ditta Istituto chimico internazionale del dott. Giuseppe Rende di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4323)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vacuol », 40 confetti, della ditta Rorer italiana S.p.a., in Garbagnate. (Decreto di revoca n. 4393/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 giugno 1963, con il quale venne registrata al n. 6806 la specialità medicinale denominata « Vacuol » confetti, a nome della ditta Farmaselecta, con sede in Milano, via Marsala n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Accertato che la ditta suddetta nel frattempo ha variato la ragione sociale in Rorer italiana S.p.a., con sede in Garbagnate (Milano), via Peloritania n. 16;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetilossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vacuol » nella confezione da 40 confetti, registrata al n. 6806 in data 26 giugno 1963 a nome della ditta Rorer italiana S.p.a. di Garbagnate (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Energolax », 15 confetti, della ditta Energos S.p.a. - Officina chimico farmaceutica, in Genova. (Decreto di revoca n. 4402/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 30 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 6673 la specialità medicinale denominata « Energolax » confetti, a nome della ditta Energos S.p.a. - Officina chimico farmaceutica con sede in Genova, via XX Settembre n. 16-2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Farge, con sede in Genova, via Giustiniani n. 13;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Energolax » nella confezione da 15 confetti, registrata al n. 6673 in data 30 ottobre 1956 a nome della ditta Energos S.p.a. - Officina chimico farmaceutica di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panol », 4, 10 e 20 confetti, della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4399/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 14 dicembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11980 la specialità medicinale denominata « Panol » a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Italia n. 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildifenolisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Panol », nelle confezioni da 4, 10 e 20 confetti, registrata al n. 11980 in data 14 dicembre 1956 a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Jolivol », 30 compresse, della ditta S.A. Adriafarm, in Trieste. (Decreto di revoca n. 4407/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 16 gennaio 1951, con il quale venne registrata al n. 4371 la specialità medicinale denominata « Jolivol » compresse a nome della ditta S.A. Adriafarm, con sede in Trieste, via Dante n. 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildifenolisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jolivol », nella confezione da 30 compresse, registrata al n. 4371 in data 16 gennaio 1951 a nome della ditta S.A. Adriafarm di Trieste.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Trieste è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4339)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nel comune di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nel comune di Lucca, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973 è prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4458)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle industrie tessili, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1973 e 15 novembre 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle industrie tessili, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Terni;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle industrie tessili, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Termi, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 22 maggio 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 15 novembre 1973 è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4459)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 13 agosto 1973 e 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4460)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 13 agosto 1973, 5 novembre 1973 e 27 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4461)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4510)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno), con effetto dal 21 maggio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4511)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud, in Napoli (ex Cantiere Pellegrino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino), con effetto dal 26 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex Cantiere Pellegrino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4512)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), con effetto dal 2 maggio 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4462)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), con effetto dal 2 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 13 dicembre 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4463)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, con effetto dal 3 gennaio 1972;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1972, 31 gennaio 1973, 12 maggio 1973, 31 luglio 1973, 8 ottobre 1973, 15 gennaio 1974 e 16 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia

Con decreto interministeriale n. 616, in data 11 aprile 1974 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Isola di S. Giacomo in Palude » sito nell'area lagunare del comune di Venezia, distinto nel catasto di tale comune al foglio 22, sezione Burano, mappale *B*, della superficie complessiva di ha 1.17.30.

(4575)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale « Gareisa »

Con decreto ministeriale n. 1461 del 9 maggio 1974, la S.a.s. Fonti S. Maurizio viene autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Gareisa », di cui al decreto ministeriale n. 1307 del 22 luglio 1972, in recipienti di vetro della capacità di litri 1,2 e 0,92.

La suddetta società è inoltre autorizzata a modificare le etichette che contrassegnano i contenitori nel modo seguente: 1) le dimensioni saranno di cm. 9 x 27,2; 2) al centro in basso sara aggiunta la dicitura « leggerissima - gustosa - dissetante »; 3) tre piccoli stemmi rossi con croce bianca compariranno a destra e a sinistra in basso e al centro in alto; 4) le altre diciture rimarranno le stesse già autorizzate, ma così disposte da sinistra: *a*) il giudizio clinico del prof. Chiaudano e le scritte « acqua naturale » e « vetro sterilizzato », *b*) lo stemma e relative diciture superiori e inferiori che comparivano al centro della etichetta già autorizzata, *c*) l'analisi chimica (in due colonne) e il contenuto netto del recipiente, *d*) come al punto *b*) e infine *e*) il giudizio clinico del prof. Beretta Anguissola e il giudizio batteriologico.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1461.

Restano invariate le altre prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 1307.

(4389)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Gareisa », addizionata di gas acido carbonico

Con decreto ministeriale n. 1462 del 9 maggio 1974 la S.a.s. Fonti S. Maurizio viene autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale nazionale « Gareisa », addizionata di gas acido carbonico, di cui ai decreti ministeriali n. 772 del 5 aprile 1962 e n. 812 del 13 febbraio 1964 in recipienti della capacità di litri 0,46, 0,92 e 1,2.

La suddetta società è inoltre autorizzata a modificare le etichette che contrassegnano i recipienti, etichette autorizzate con decreto ministeriale n. 1292 del 24 giugno 1972, nel modo seguente: 1) le dimensioni saranno di cm. 9 x 27,2 per i recipienti da litri 0,92 e 1,2 e di cm. 7,1 x 21,4 per i recipienti da litri 0,46; 2) al centro in basso sarà aggiunta la dicitura « leggerissima - gustosa - dissetante »; 3) tre piccoli stemmi rossi con croce bianca compariranno a destra e a sinistra in basso e al centro in alto; 4) le altre diciture rimarranno le stesse già autorizzate, ma così disposte da sinistra: *a*) il giudizio clinico del professor Chiaudano e le scritte « addizionata di gas acido carbonico » e « vetro sterilizzato », *b*) lo stemma e le relative diciture superiori e inferiori che comparivano al centro della etichetta già autorizzata, *c*) l'analisi chimica (su due colonne) e il contenuto netto del recipiente, *d*) come al punto *b*) e infine *e*) il giudizio clinico del prof. Beretta Anguissola e il giudizio batteriologico; 5) sul fondo verde dell'etichetta non compariranno più i disegni che raffiguravano, in colore bianco, i getti di due fontane.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1462.

Restano invariate le altre prescrizioni di cui ai decreti sopra citati.

(4390)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) antichità greche e romane;
2) sanscrito;
3) filologia slava,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4536)

Vacanza della cattedra di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di petrografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4540)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4541)

Vacanza della seconda cattedra di filologia romanza presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4544)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4543)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) zoologia;
2) fisica generale (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4537)

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4538)

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4542)

Vacanza della cattedra di analisi numerica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di analisi numerica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4539)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pozzoleone

Con decreto 15 giugno 1973, n. 64, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato della Roggia Grimana in comune di Pozzoleone (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappali 237 1/2 (mq. 680); 237 1/3 (mq. 240); 237 1/4 (mq. 260); 237 1/5 (mq. 400); 237 1/6 (mq. 190) e 237 1/7 (mq. 1.350) della superficie complessiva di mq. 3.120 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 settembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4427)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.792.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565/M)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.705.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1532/M)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.890.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.053.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1534/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.282.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.606.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n .51.

(1536/M)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.426.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.371.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538/M)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.831.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539/M)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.509.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540/M)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 903.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Rocca Susella (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.299.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.650.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543/M)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.335.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544/M)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.660.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545/M)

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.116.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1546/M)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.369.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547/M)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548/M)

Autorizzazione al comune di Corsione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Corsione (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1549/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.860.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1550/M)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.257.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551/M)

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Castellania (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552/M)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.380.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553/M)

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Morlupo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554/M)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.045.649, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1555/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 388.519.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556/M)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 598.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557/M)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558/M)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.219.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559/M)

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Forno di Zoldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1560/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Morubio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di San Pietro di Morubio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561/M)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 109.134.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562/M)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.659.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563/M)

Autorizzazione al comune di S. Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di S. Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.829.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564/M)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566/M)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567/M)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568/M)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569/M)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 5 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	641,25	641,25	641,25	641,25	643 —	641,30	641 —	641,25	643 —	641,25
Dollaro canadese	667,50	666,50	668 —	667,50	668 —	666,50	666 —	667,50	666,50	666,50
Franco svizzero	217,08	217,08	217,25	217,08	214,50	217,10	217,20	217,08	217,08	217,10
Corona danese	109,35	109,35	109,25	109,35	107,50	109,30	109,15	109,35	109,35	109,35
Corona norvegese	118,15	118,15	117,80	118,15	118 —	118,20	118,1250	118,15	118,15	118,10
Corona svedese	148,35	148,35	148,50	148,35	147 —	148,40	148 —	148,35	148,35	148,35
Fiorino olandese	244,50	244,50	244,90	244,50	241 —	244,60	244,40	244,50	244,50	244,50
Franco belga	17,075	17,075	17,08	17,075	16,80	17,10	17,055	17,075	17,07	17,07
Franco francese	131,40	131,40	132,38	131,40	131,50	131,50	131,60	131,40	131,40	131,40
Lira sterlina	1543,50	1543,50	1545,75	1543,50	1540 —	1543,50	1543 —	1543,50	1543,50	1543,50
Marco germanico	257,40	257,40	257,25	257,40	252,50	257,30	257,20	257,40	257,40	257,40
Scellino austriaco	35,77	35,77	35,78	35,77	35,25	35,80	35,77	35,77	35,77	35,75
Escudo portoghese	26,15	26,15	26,10	26,15	25,05	26,20	26,18	26,15	26,15	26,10
Peseta spagnola	11,24	11,24	11,27	11,24	11,25	11,25	11,28	11,24	11,24	11,24
Yen giapponese	2,2850	2,285	2,295	2,2850	2,25	2,28	2,2825	2,2850	2,28	2,28

Media dei titoli del 5 giugno 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Ricostruzione)	91,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	89 —
» 5 % (Città di Trieste)	87,500
» 5 % (Beni esteri)	89,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,325
» 5,50 % » » 1968-83	87,350
» 5,50 % » » 1969-84	88,775
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,425
» 6 % » » 1972-87	91,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,050
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	90,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	641,125
Dollaro canadese	666,25
Franco svizzero	217,14
Corona danese	109,25
Corona norvegese	118,137
Corona svedese	148,175
Fiorino olandese	244,45
Franco belga	17,065
Franco francese	131,50
Lira sterlina	1543,25
Marco germanico	257,30
Scellino austriaco	35,77
Escudo portoghese	26,125
Peseta spagnola	11,26
Yen giapponese	2,284

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1973, e 29 ottobre 1973, di nomina della commissione giudicatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974, con il quale la predetta commissione è stata riconfermata per l'espletamento dell'esame di cui sopra limitatamente a quattro candidati non convocati per errore materiale;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia della seduta del giorno 23 febbraio 1974 per l'espletamento dell'esame di cui al precedente comma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72, nella seduta del 23 febbraio 1974, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

280. Boscarini Lino, nato a Trevenzuolo il 25 marzo 1925 punti 75 su 100
281. Caforio Francesco, nato a Sava il 24 gennaio 1931 » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4215)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1974, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/43305 del 25 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 50, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati ispettori in prova i vincitori del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino », indetto con decreto ministeriale n. 00/41880 del 3 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 24 novembre 1972.

(4500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 29 maggio 1973, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 2 maggio successivo, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno dei candidati ha concorso e tenuto conto, altresì, della rinuncia di alcuni candidati;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1973, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della classe seconda, sono assegnati, in qualità di titolari, a decorrere dal 10 giugno 1974, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Magnani Giovanni: Garbagnate Milanese (Milano);
2) Marassi dott. Fulvio: Fano (Pesaro Urbino);
3) *Bartalena dott. Valentino: Camaiore (Lucca);*
4) Pugliese Tommaso: Pomezia (Roma);
5) Buccheri dott. Antonino: Ivrea (Torino);
6) Barisone Giacomo: Aosta;
7) Porcile dott. Luciano: Cesano Boscone (Milano);
8) Ciccone dott. Saverio: San Giuseppe Vesuviano (Napoli);
9) Tarella dott. Domenico: Settimo Torinese (Torino);
10) Ceruti Giuseppe: Scandicci (Firenze);
11) Scardaccione dott. Samuele: Terlizzi (Bari);
12) Zaccardi dott. Leonzio: Cons. Rozzano Basiglio (Milano);
13) Pompeo dott. Luigi: Marino (Roma);
14) Bottarelli dott. Carlo: Casalmaggiore (Cremona);
15) Labriola Antonio: Civitavecchia (Roma);
16) Paoluzzi Remo: Assisi (Purugia);
17) Gabusi Gio. Battista: Meda (Milano);
18) Augurio Garibaldi: Cava dei Tirreni (Salerno);
19) Boninsegna dott. Gilberto: Cologno Monzese (Milano);
20) Becattini Alfredo: Sesto Fiorentino (Firenze);
21) Rocca Giuseppe: Lissone (Milano);
22) De Negri dott. Errico: Rosignano Marittimo (Livorno);
23) Milesi Bruno: Finale Ligure (Savona);
24) Conte dott. Antonio: Empoli (Firenze);
25) Martino dott. Arcadio: S. Giorgio a Cremano (Napoli);
26) De Luca Rinaldo: Ariano Irpino (Avellino);
27) Mastrogiovanni Mario: Nocera Inferiore (Salerno);
28) Di Blasi dott. Giuseppe: Castiglione del Lago (Perugia);
29) Persoglio Domenico: Cons. Vado Ligure Bergeggi (Savona);
30) Muriana Giuseppe: Arona (Novara);
31) Circosta Lorenzo: Campiglia Marittima (Livorno);
32) Amorese dott. Arturo: Brugherio (Milano);
33) Marchica dott. Mario: Aragona (Agrigento);
34) Campi Paolo: Galliate (Novara);
35) Pontarollo dott. Riccardo: Sondrio;
36) De Marco Luigi: Battipaglia (Salerno);
37) Visone dott. Aniello: Pontecagnano Faiano (Salerno);
38) Giacomelli dott. Alvaro: Pontassieve (Firenze);
39) Pignat Guido: Verbania (Novara);
40) Scotto dott. Michele: Urbino (Pesaro Urbino);
41) Da Prato dott. Dino: Desio (Milano);
42) Romagnino Gaetano: Cisterna di Latina (Latina);
43) Liberti dott. Gennaro: Cesenatico (Forlì);
44) Accarino dott. Rosario: Segrate (Milano);
45) Ballarotto dott. Oliviero: Orvieto (Terni);
46) Tumeo Giuseppe: S. Agata Militello (Messina);
47) Bernarello dott. Ottavio: Recoaro Terme (Vicenza);
48) Lisoni Alberto: Città di Castello (Perugia);
49) Failla dott. Ignazio: Lentini (Siracusa);
50) *Gangarelli dott. Luigi: Cattolica (Forlì);*
51) Bonato Giovanni: Rosà (Vicenza);

52) Mangione dott. Francesco: Varedo (Milano);
53) Marinelli Gaspero: Recanati (Macerata);
54) Liotti Francesco: Villa San Giovanni (Reggio Calabria);
55) Agnoli Mario: Crema (Cremona);
56) Nencini Renzo: Sinalunga (Siena);
57) Di Gilio dott. Vito: Chioggia (Venezia);
58) Chindamo dott. Giuseppe: Jesi (Ancona);
59) La Placa Vittorio: Ischia (Napoli);
60) Scuto Giuseppe: Licata (Agrigento);
61) Mondelli Tommaso: Cons. Alpignano Casalette (Torino);
62) Norbiato Bruno: Selvazzano Dentro (Padova);
63) Mura Francesco: Sorso (Sassari);
64) Dell'Agnolo Egidio: Porcia (Pordenone);
65) Forin Guerrino: Paese (Treviso);
66) Urbani Ottavio: Isola del Liri (Frosinone);
67) Dejana Luca: Canegrate (Milano);
68) Savino Giuseppe: Marano di Napoli (Napoli);
69) Giopp Alberto: Valdobbiadene (Treviso);
70) Padovani Adornato: Maddaloni (Caserta);
71) Uccelletti Aldo: Mondragone (Caserta);
72) Manchia Gennaro: Medicina (Bologna);
73) Garzoni Giuseppe: Portogruaro (Venezia);
74) De Rosa Quirino: Cons. Missaglia Olgiate Molgora (Como);
75) Monti Giovanni: Broni (Pavia);
76) Trotta Carmine: Caorle (Venezia);
77) Tangredi Giuseppe: S. Angelo Lodigiano (Milano);
78) Bellonio Giuseppe: Caselle Torinese (Torino);
79) Pecoraro Antonio: Montevarchi (Arezzo);
80) Callipo Gaetano: Giovinazzo (Bari).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia al trasferimento.

I prefetti delle province interessate e il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(4497)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1973, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Laccesaglia dott. Giuseppe, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Camera dott. Andrea, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato;
Danieli dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;
Braito dott. Giuseppe, dirigente superiore nel sopraindicato ruolo;
Maffei dott. Emilio, primo dirigente nell'anzidetto ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Filippo Raffa, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, in applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 188

(4369)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria meccanica oppure ingegneria chimica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1973, n. 12073, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria meccanica oppure ingegneria chimica;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Giovanardi prof. Giulio, dirigente generale.

Membri:

Savi prof. dott. Luigi, dirigente superiore;
Fichera dott. ing. Sebastiano, dirigente superiore;
Cristiani dott. Renato, dirigente superiore;
Violi prof. Giuseppe, docente universitario;
Biggiero prof. Giovanni, docente universitario.

Segretario:

Provenzano dott. Antonio, ispettore principale.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e, per il restante personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il disposto dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 500.000, sul cap. 213 per l'esercizio 1974.

Roma, addì 22 maggio 1974

Il direttore generale: Bordoni

(4368)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da cinque a nove, del numero dei posti del concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto 3 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato;

Considerato che i vice avvocati dello Stato Adobbati Giuseppe, Alibrandi Tommaso, Pellingra Benedetto, Rosa Salvatore, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973 consiglieri del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, hanno assunto effettivo servizio presso le sedi loro assegnate il 3 gennaio 1974 e che, pertanto, si sono resi disponibili quattro posti nel ruolo degli avvocati dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i posti messi a concorso per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di sostituto avvocato dello Stato messi a concorso con il precedente decreto 3 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 9, è elevato da cinque a nove.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 18 gennaio 1974

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 45

(4588)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udito il relatore;

Visti i bandi di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1970 e 30 novembre 1971, indetti con decreti del medico provinciale di Chieti prot. n. 45409/A e 45409/B del 6 novembre 1972;

Viste le designazioni effettuate dagli organi competenti ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

A voti unanimi;

Delibera

di procedere con voti espressi nelle forme di legge dalla maggioranza prevista dallo statuto regionale alla nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1970 e 30 novembre 1971 nelle persone designate, costituendola come appresso:

Presidente:

Pellegrino dott. Ugo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pedace dott.ssa Maria Antonietta, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Capetti dott. Amilcare, direttore di sezione della prefettura di Chieti;

Giorgetti prof. Giorgio, libero docente in ostetricia;

Iezzi dott. Eugenio, primario ostetrico dell'ospedale di Guardiagrele;

Monciotti Imola Sira, ostetrica condotta di Lanciano.

Segretario:

Pelosi dott.ssa Maria Assunta, in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia; essa, per otto giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Chieti, all'albo pretorio della pretura ed a quello dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 19 dicembre 1973

Il presidente: MATTUCCI

(4636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5087/26/2 in data 22 dicembre 1971, con il quale è stato bandito concorso, per soli titoli, per l'assegnazione delle due condotte ostetriche del comune di Cittadella, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto che il suddetto bando è stato pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 2 del 4 gennaio 1972 e, per intero, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova n. 1 del 4 gennaio 1972;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 2764/8/6 in data 8 agosto 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria finale delle candidate al concorso per l'assegnazione delle due condotte ostetriche di Cittadella e svolto ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie:

1. Anzil Ada . . . . punti 20,224 su 60
2. Bizzotto Giuseppina . . . . » 19,962 »
3. Berti Gioconda . . . . . » 18,295 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Cittadella.

Padova, addì 16 maggio 1974

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2041/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti al concorso, per soli titoli, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, per l'assegnazione delle due condotte ostetriche del comune di Cittadella;

Esaminate le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Le sottoindicate candidate al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici del concorso stesso e sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnata:

1) Anzil Ada: condotta ostetrica II del comune di Cittadella;

2) Bizzotto Giuseppina: condotta ostetrica I del comune di Cittadella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Cittadella.

Padova, addì 16 maggio 1974

Il medico provinciale: GAVIANO

(4370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2113 del 27 giugno 1973, modificato con decreti n. 6293 e n. 1762 rispettivamente in data 6 ottobre 1973 e 11 marzo 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina indetto con decreto n. 5841 del 15 settembre 1971;

Visto il telegramma del Ministero della sanità numero 400.1./I.40.C.1399 in data 21 maggio 1974 con il quale è stato designato, in sostituzione del dott. Antonino Palumbo, dimissionario, il dott. Salvatore Palmieri, direttore di sezione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Salvatore Palmieri, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina, in sostituzione del dott. Antonino Palumbo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Latina, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 21 maggio 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(4501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1495 del 14 marzo 1974 con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Guido Di Russo ha rinunciato alla nomina per la condotta medica di Colfelice;

Visto il proprio decreto n. 1494 del 14 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai vari candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Francesco Domenico Antonio Manfrida, classificato all'8° posto della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, indicato in premessa, per decadenza del dott. Guido Di Russo, è dichiarato vincitore del concorso in parola per la condotta medica del comune di Colfelice.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 14 maggio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(4262)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2234 del 28 dicembre 1972, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1972;

Visto altresì il decreto n. 1613 del 19 febbraio 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto;

Vista la comunicazione del 17 aprile 1974 dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna con la quale si segnala, quale presidente della commissione suddetta, il dott. Giorgio Schiappoli, in sostituzione del dott. Antonio Martino, impedito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le leggi regionali n. 16 e 36 del 12 marzo 1973 e del 20 novembre 1973;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Giorgio Schiappoli della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto, in sostituzione del dott. Antonio Martino, impedito.

Ferrara, addì 2 maggio 1974

Il medico provinciale: BARCA

(4559)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270/356/621 in data 15 marzo 1973, successivamente modificato con decreto n. 3951 del 6 giugno 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Avola, Palazzolo Acreide e Rosolini, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Siracusa, dell'ordine dei medici e la segnalazione delle giunte comunali dei comuni interessati sulla base della terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici;

Sentita la locale associazione sindacale interessata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Messale dott. Pasqualino, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Marino dott. Francesco, vice prefetto ispettore della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

Di Blasi prof. Raffaele, docente di igiene presso l'Università di Messina;

Scapellato prof. Luigi, docente di clinica e di patologia medica;

Russo dott. Antonio, medico provinciale superiore dei ruoli tecnici della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Sposetti dott. Mario, ufficiale sanitario del comune di Sortino.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica presso l'ufficio del medico provinciale di Siracusa e li proseguirà presso l'istituto d'igiene dell'Università di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Avola, Palazzolo Acreide e Rosolini, all'albo pretorio di questo ufficio e della prefettura di Siracusa.

Siracusa, addì 22 maggio 1974

Il Medico provinciale

(4402)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6637 dell'8 novembre 1972, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 ottobre 1972;

Visti i propri decreti n. 2314 del 30 giugno 1973 e n. 1135 del 30 marzo 1974, con i quali veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso in questione;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla predetta commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, e successive modifiche;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Palma Giuseppe	punti	90,530
2. Papa Aldo	»	89,555
3. Cariglia Filomeno	»	72,222
4. Calitri Vito	»	70,825
5. Cortellessa Francesco	»	65,460
6. Rinaldi Michele	»	64,984
7. Pacifico Carmine	»	64,323
8. Pazienza Vincenzo	»	63,840
9. Oppedisano Francesco	»	56,750
10. Lauriola Luigi	»	48,706
11. Jodice Ugo	»	48,000
12. Angeli Angelo	»	43,980
13. Schiavone Michele	»	43,200
14. Pandolfi Giuseppe	»	43,000
15. Giorgioni Adriano	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 21 maggio 1974

Il veterinario provinciale: NITTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1685 del 21 maggio 1974, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 ottobre 1972;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Palma Giuseppe: Cerignola (2ª condotta);

2) Papa Aldo: Lucera;

3) Cariglia Filomeno: Vieste;

4) Calitri Vito: Rocchetta S. Antonio;

5) Cortellessa Francesco: Orsara di Puglia;

6) Rinaldi Michele: consorzio di Motta Montecorvino-Volturino-Volturara Appula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 21 maggio 1974

Il veterinario provinciale: NITTI

(4589)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1974, n. **18.**

Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un «albo degli imprenditori agricoli» con sede presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di proprietari od affittuari conduttori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente, dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale.

Art. 2.

L'albo di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla commissione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La commissione provinciale per la tenuta dell'albo è composta:

1) da dodici rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo;

2) da sette rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli;

3) da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

4) da un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigiano;

5) da un rappresentante dell'ufficio agricolo della Regione;

6) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

7) dai rappresentanti, ove esistono, dell'ordine provinciale dei dottori in agraria e di quello dei periti agrari.

I rappresentanti di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) partecipano alla riunione della commissione con voto consultivo.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui al punto 1).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 4.

L'iscrizione all'albo è consentita a tutti coloro che presentino domanda alla commissione provinciale di cui ai precedenti articoli, che abbiano compiuto il diciottesino anno e possiedano uno dei seguenti requisiti:

a) risultino compresi come unità attive negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, redatti dal servizio contributi agricoli unificati a norma della legislazione vigente;

b) risultino dedicarsi personalmente, sulla base di idonea documentazione a titolo principale e continuativo, all'attività di imprenditore agricolo verificandosi le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1.

Art. 5.

La commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza provvede alla compilazione ed alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo.

Nel caso di mancata iscrizione o di cancellazione, provvede a darne comunicazione, con la motivazione, all'interessato.

Contro i provvedimenti della commissione provinciale è ammesso ricorso alla commissione regionale prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

L'iscritto che trasferisce la propria attività di cui all'art. 1 in altra provincia, è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto. Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente albo della camera di commercio nella cui circoscrizione si è trasferito.

Art. 6.

Presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia sede dell'assessorato regionale all'agricoltura è istituita una commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, la quale è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'albo degli imprenditori agricoli;

b) dal capo dell'ufficio regionale del lavoro o da un suo delegato;

c) dal capo dell'ufficio regionale dell'agricoltura o da un suo delegato;

d) da quattro esperti in materia giuridica e tecnica agricola nominati dal consiglio regionale.

I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione.

Art. 7.

Le provvidenze amministrate dalla regione Lombardia dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole possono essere concesse solo:

1) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'albo di cui alla presente legge;

2) alle società cooperative di lavoratori;

3) alle cooperative ed alle forme associate i cui soci siano iscritti all'albo.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande, con la stessa data, un certificato comprovante tale iscrizione.

La commissione provinciale può non concedere tale certificazione se sia stato accertato, anche d'ufficio, che i requisiti di cui all'art. 1 sono venuti a mancare. Il rifiuto della certificazione deve essere motivato e comunicato al richiedente, il quale può esperire i ricorsi previsti dall'art. 5.

Art. 8.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva il regolamento per:

a) l'elezione delle commissioni provinciali di cui all'art. 3 che dovrà avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge da parte degli iscritti all'albo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai due terzi dei commissari da eleggere;

b) la compilazione in ciascuna provincia delle liste degli elettori;

c) la presentazione e la decisione di ricorsi contro l'esclusione eventuale dalle liste di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 9.

La presente disciplina decadrà con l'entrata in vigore di eventuale normativa statale che regoli analogamente il settore considerato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 aprile 1974

BASSETTI

(4403)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1974, n. **19.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 (sesto provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1974)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1974, n. **20.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1974)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1974, n. **21.**

Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi con lo svolgimento delle proprie funzioni, nonchè per la soluzione di problemi richiedenti specifica competenza professionale o iscrizione in albi professionali, ove non sia possibile in tutto o in parte provvedere con le strutture regionali, può conferire incarichi di consulenza e professionali su oggetti precisamente determinati, stipulando, ove occorra, apposite convenzioni, a:

a) enti regionali, o a partecipazione regionale;

b) istituti universitari;

c) altri enti ed istituti scientifici di natura pubblica o, comunque, senza fini di lucro;

d) organismi specializzati, esperti o professionisti di provata esperienza ed accertata capacità, da incaricarsi individualmente o collegialmente in relazione alla natura ed alla complessità dei problemi e degli studi oggetto della consulenza.

In nessun caso gli incarichi potranno essere conferiti ad ex dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel conferimento degli incarichi dovrà essere rispettato, per quanto possibile, come ordine di priorità l'elencazione di cui al primo comma.

Eventuali eccezioni dovranno essere motivate nella delibera.

Art. 2.

Le deliberazioni di conferimento degli incarichi determineranno l'oggetto, i termini e le condizioni per l'espletamento delle consulenze o delle prestazioni professionali.

I compensi dovranno essere stabiliti, ove possibile, sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli enti, istituti ed organismi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 e, negli altri casi, in base all'oggettiva entità della prestazione.

Art. 3.

Le deliberazioni di conferimento degli incarichi, nel caso in cui si tratti di incarichi professionali la cui esplicazione comporti l'iscrizione in albi professionali, saranno adottate dalla giunta nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Ogni altra deliberazione di conferimento di incarichi di consulenza o professionali sarà adottata dalla giunta, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Delle deliberazioni della giunta relative alla costituzione di commissioni consultive o di studio ed agli incarichi di consulenza e professionali affidati ad esperti esterni sarà data comunicazione, entro otto giorni dalla loro adozione, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che ne informerà le competenti commissioni consiliari e i consiglieri regionali.

Nelle relative comunicazioni dovranno essere indicati: l'oggetto specifico dello studio, ricerca o consulenza; i nomi delle persone o degli istituti incaricati ovvero di quanti siano chiamati a far parte delle commissioni; i tempi stabiliti o previsti per il compimento dello studio; l'ammontare della spesa.

Saranno inoltre comunicati al consiglio regionale i testi degli eventuali risultati conclusivi degli studi e ricerche effettuati.

Art. 5.

La giunta regionale può indire, su temi attinenti alle proprie funzioni, congressi o convegni di studio alla cui organizzazione sovraintendono il presidente della giunta o l'assessore competente per materia, avvalendosi degli uffici dipendenti nonchè di eventuali esperti. La deliberazione relativa indicherà la spesa prevista.

Dell'organizzazione del congresso o convegno il presidente della giunta darà comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta successiva alla data della deliberazione.

Alle deliberazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Contestualmente al bilancio consuntivo il presidente della giunta presenta al consiglio una relazione sui risultati degli studi, delle ricerche, dei congressi e dei convegni di studio svoltisi nell'esercizio.

Art. 7.

Gli stanziamenti necessari per far fronte alle spese derivanti dalle attività disciplinate dalla presente legge saranno previsti nel bilancio di ciascun esercizio finanziario su due separati capitoli, dei quali uno relativo alle spese per consulenze, studi e incarichi professionali, l'altro relativo alle spese per l'organizzazione di congressi o convegni di studio.

Art. 8.

E' abrogata la legge regionale n. 12 del 6 giugno 1972.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1974

BASSETTI

(4404)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741490)